

FORNITURA DI UN SOFTWARE AUTOMATIZZATO PER LA PROTEZIONE DELLE RETI AZIENDALI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE CYBER MINACCE, DESTINATO A SUPPORTARE LE ATTIVITA' DI CYBERSECURITY RIVOLTE ALLE PMI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO IP4FVG EDIH, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – FONDO NEXT GENERATION EU, M4C2 I2.3 PNRR - DM 10 MARZO 2023, LINEA FINANZIAMENTO A, CUP B97H22004930008, COR 22530137, CIG B7E81AF49B

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è la fornitura di una **licenza biennale** per una piattaforma di **Network Protection**, destinata all'erogazione di servizi in ambito cybersecurity, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese del territorio friulano.

La piattaforma dovrà consentire l'esecuzione di attività di sicurezza informatica avanzate, comprendenti:

- Rilevamento e blocco automatico delle minacce informatiche;
- Prevenzione proattiva degli attacchi;
- Risposta tempestiva agli incidenti di sicurezza;
- Condivisione della threat Intelligence da fonti pubbliche e private;
- Integrazione nativa con sistemi di prevenzione.

La licenza dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

1. White-label e Integrazione API:

La soluzione deve essere fornita in modalità **white-label**, consentendo a Friuli Innovazione Scarl la personalizzazione dell'interfaccia e del brand. La piattaforma deve essere in grado di **interfacciarsi tramite API (Application Programming Interface)** con firewall di differenti produttori, al fine di abilitare il blocco logico — sia automatico che manuale — delle comunicazioni da e verso indirizzi IP ritenuti fraudolenti o malevoli (funzionalità di **protezione in tempo reale**).

2. Controllo e filtraggio del traffico:

Il sistema deve consentire il **blocco automatizzato e/o manuale** dell'accesso a **domini, URL e file classificati ad alto rischio**, attraverso funzionalità di **DNS filtering, web traffic filtering e sandboxing** per l'analisi dei file sospetti.

3. Aggiornamento continuo del database delle minacce:

Il database delle minacce dovrà essere aggiornato **dinamicamente più volte al giorno**, garantendo un livello di **falsi positivi estremamente ridotto** (possibilmente prossimo allo zero).

4. Intelligence collaborativa e liste condivise:

Gli indirizzi IP segnalati come malevoli dovranno derivare da **liste pubbliche, private e comunitarie**, inclusi i risultati delle analisi effettuate da altri firewall aderenti alla piattaforma. Questo approccio deve costituire un **sistema di difesa collettivo**, dinamico e in costante aggiornamento.

5. Multitenancy e dashboard personalizzate:

La soluzione dovrà essere **multitenant**, permettendo ai singoli clienti finali (PMI) di accedere a una

FRIULI INNOVAZIONE SCARL

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Jacopo Linussio, 51 | 33100 Udine | T +39 0432 629911 | info@tec4ifvg.it
C.F. 94070140309 | P. IVA 02159640305 | Codice SDI: USAL8PV
Fondo consortile € 3.696.000 | PEC friulinnovazione@legalmail.it

ALTRE SEDI

Via Jacopo Linussio, 1 - 33020 Amaro

dashboard personalizzata, utile per il monitoraggio in tempo reale, la gestione autonoma della sicurezza e la configurazione manuale dei blocchi.

Formazione e Supporto

Il fornitore si impegna inoltre a fornire:

- formazione tecnica al personale interno di Friuli Innovazione Scarl, inclusiva di sessioni di training-on-the-job;
- supporto operativo per la configurazione, l'implementazione presso i clienti finali e l'analisi dei risultati ottenuti.

Assistenza e SLA

Il fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica con un Service Level Agreement (SLA) che preveda:

- intervento entro **otto (8) ore lavorative** dalla segnalazione, dal lunedì al venerdì;
- in opzione migliorativa, intervento entro **quattro (4) ore, sette giorni su sette**.

I software oggetto della fornitura dovranno avere, pena l'esclusione, le caratteristiche tecniche minime descritte nel paragrafo seguente.

Dovranno essere forniti i manuali tecnici e d'uso editi dal produttore ed ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurare il funzionamento dei prodotti.

Manuali e documentazione devono essere forniti nella loro ultima versione e in lingua italiana o, se non prevista, in inglese su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.

ART. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono essere necessariamente possedute dal software oggetto di fornitura e da eventuale strumentazione offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Qualora per il software fornito esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, il software dovrà essere conforme a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

La fornitura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- La fornitura deve includere tutti i servizi descritti nell'art.1 e possedere caratteristiche tecniche e di durata equivalenti o superiori a quelle descritte;
- La fornitura deve includere un servizio di manutenzione e aggiornamento per l'intero periodo di validità della licenza fornita ossia per un periodo di 24 mesi;
- Il fornitore deve garantire la formazione al personale interno di Friuli Innovazione Scarl, che si occuperà della gestione del prodotto, fornendo anche training-on-the-job e supporto necessario all'implementazione e all'analisi dei risultati;
- Il fornitore deve inoltre erogare servizi di assistenza con uno SLA (Service Level Agreement) definito entro otto ore dall'apertura della segnalazione, dal lunedì al venerdì, o in opzione migliorativa, entro quattro ore, sette giorni su sette.

Caratteristiche tecniche migliorative

Saranno valutate, sulla base delle dichiarazioni presentate, della documentazione a corredo della proposta le seguenti caratteristiche tecniche migliorative:

- Qualità della fornitura
- *Maggiore capacità di rilevamento e blocco automatico delle minacce*
- *Maggiore integrazione API e interoperabilità*
- *Maggiore personalizzazione white-label e multitenancy*
- *Maggiore efficacia dei sistemi di filtraggio*
- *Maggiore aggiornamento e accuratezza della threat intelligence*
- *Maggiore collaborazione e difesa collettiva*
- *Maggiore scalabilità, resilienza e supporto tecnico*

Le caratteristiche tecniche migliorative sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nell' Allegato B) Criteri di valutazione.

ART. 3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il fornitore si impegna a fornire:

- formazione tecnica al personale interno di Friuli Innovazione Scarl, di almeno 10 giornate inclusive di sessioni di training-on-the-job;
- supporto operativo per la configurazione, l'implementazione presso i clienti finali e l'analisi dei risultati ottenuti per tutta la durata dell'appalto.

ART. 4. GARANZIA ED ASSISTENZA

Per ciascun bene offerto deve essere inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di verifica di conformità per l'intera fornitura.

Durante tale periodo il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento degli strumenti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei beni.

Friuli Innovazione Scarl avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dei beni stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna della strumentazione (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio di Friuli Innovazione Scarl.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte saranno contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o

della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art. 5 IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A., pari a € 220.000,00 (diconsi euro duecentoventimila/00).

Art. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI TRACCIABILITA'

I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo saranno definiti in dettaglio in sede di stipulazione del contratto d'appalto, anche in relazione alle fasi di attivazione, configurazione, verifica tecnica e piena operatività della fornitura, nonché durata dell'appalto.

Fermo restando quanto precede, si precisa sin d'ora che Friuli Innovazione Scarl si riserva di subordinare la liquidazione del corrispettivo al positivo completamento delle attività previste, nonché all'esito favorevole delle verifiche tecniche e funzionali effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o da altro soggetto incaricato, secondo quanto sarà puntualmente disciplinato nel contratto.

L'operatore economico potrà emettere la fattura a seguito della comunicazione scritta del DEC o altro soggetto che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate.

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 e nel rispetto della L. 136/2010.

Le fatture e i pagamenti dovranno rispettare l'obbligo di tracciabilità e dunque riportare il CUP e il CIG di gara.

Art. 7 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La fornitura della licenza software dovrà concludersi entro un mese dalla sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura.

La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attivazione della licenza software.

Alla scadenza del termine contrattuale, il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di disdetta da parte della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore.

Art. 8 PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, il contratto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera compresa dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di comminazione di penali, l'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni al committente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto del

committente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Non possono essere applicate penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale. Il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto del committente a ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Le penali saranno, a discrezione del committente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura). Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente capitolato e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'ODA, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 94, D. Lgs. n. 36 del 2023;
- continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.

Art. 10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 119 del Codice.

Art. 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento solamente laddove l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

La S.A. si riserva altresì la facoltà di non dare seguito alla procedura di aggiudicazione già avviata o di prorogare la stessa ed i termini relativi senza che il concorrente possa accampare pretese o diritti al riguardo, ferma restando la validità di 180 giorni dell'offerta prodotta dal concorrente stesso.

Art. 12 CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi legittimi è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Piazza dell'Unità

d'Italia n. 7 – 34121 – telefono 040 6724711.

Art 13 NORME RICHIAMATE

Per lo svolgimento della procedura di affidamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, che si intende integralmente richiamata, con specifico riferimento, alla L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 dalla stessa richiamate e al D.Lgs. 36/2023 e relativi Allegati allo stesso.

Art. 14 RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione della fornitura).

RECESSO

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 10 giorni. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" - di seguito GDPR -, si informa che nell'ambito della procedura di gara verrà effettuato il trattamento dei dati personali e di contatto (dati anagrafici, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, atti giudiziari, ...) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, in relazione alla procedura di gara.

Il trattamento dei succitati dati personali avverrà secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel

rispetto delle norme di cui al GDPR, con particolare riferimento agli artt. 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di violazione dei dati personali all'autorità di controllo" e 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato" e ai soli fini della procedura di gara.

I dati personali verranno conservati fino al completamento delle operazioni di gara e, nel caso di aggiudicazione, al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto.